

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

*(adottato con delibera del Consiglio n. 75 del 29/07/2025
modificato con delibera del Consiglio n. 36 del 27/03/2026)*

Art. 1 – Patrocinio

1. Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi ha facoltà di concedere il patrocinio alle iniziative purché siano senza finalità di lucro e di interesse generale e valorizzino la professione e la sua immagine sotto il profilo valoriale, culturale e scientifico, promuovano le competenze psicologiche e favoriscano la domanda rivolta alla psicologia.
2. Il patrocinio deve essere richiesto dal soggetto organizzatore con le modalità previste, e concesso dal Consiglio Regionale dell'Ordine. I richiedenti devono inoltrare istanza al Presidente del Consiglio Regionale almeno 60 giorni prima dell'iniziativa, riportando quanto previsto dall'art. 2. Nell'istanza deve essere specificato che l'iniziativa per cui si richiede il patrocinio sia priva di finalità di lucro. Il soggetto organizzatore che abbia ottenuto il patrocinio dell'Ordine deve evidenziarlo in modo chiaro nella promozione dell'iniziativa.
3. L'organizzatore/trice dell'evento si impegna a garantire la partecipazione equilibrata di donne e uomini, garantendo l'allestimento di panel secondo i principi del protocollo "No woman no panel", per promuovere la parità dei generi, in conformità al principio di non discriminazione.
4. La richiesta di concessione del patrocinio va inoltrata compilando il modulo reperibile sul sito dell'Ordine, in cui il soggetto organizzatore si impegna a non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino gli atti tipici della professione psicologica, a soggetti non abilitati all'esercizio della professione psicologica, fatto salvo per le iniziative rivolte a studenti/esse dei corsi di laurea in Psicologia e ai tirocinanti e/o specializzande/i in materie psicologiche.
5. La concessione del patrocinio può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, Associazioni, Comitati ed altre istituzioni. L'Ordine promuoverà gli eventi a cui ha concesso il patrocinio attraverso i propri canali di comunicazione, solo se sarà pervenuto, alla Segreteria dell'Ordine, il programma definitivo in tempi congrui per predisporre la pubblicazione.

La menzione del patrocinio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia e l'utilizzo del logo sono autorizzate soltanto quando ufficialmente concessi. Non è ammessa la menzione della semplice richiesta del patrocinio.

Art. 2 - Procedure per la concessione del patrocinio

1. Il Consiglio Regionale, nel conferire i patrocini di cui all'articolo precedente, si avvale della Commissione Attività Editoriali e Formative, istituita ai sensi del Regolamento di funzionamento del Consiglio, acquisendone il parere.

2. La Commissione, ai fini del conferimento del patrocinio, acquisisce il programma di attività provvisorio che il soggetto richiedente intende svolgere, in cui siano riportate le finalità, le qualifiche dei relatori, i destinatari degli interventi, le modalità attuative, il luogo ed il periodo di svolgimento e quanto altro utile a valutare la rilevanza e l'interesse sociale, culturale e scientifico dell'iniziativa. Le richieste di patrocinio prive anche di uno solo dei requisiti e della documentazione prevista dalla presente normativa non vengono prese in considerazione. La Commissione ha facoltà di richiedere la seguente documentazione:
 - a) il programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere;
 - b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto organizzatore;
 - c) atti relativi all'esistenza di eventuali sezioni periferiche.
3. La Commissione, relativamente alle competenze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro 60 giorni dalla data di arrivo della richiesta, valutata la documentazione, fatta salva la pausa estiva dal 1° agosto al 15 settembre, formula proposta motivata al Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi che decide, nella prima seduta utile, sulla base degli elementi emersi nell'istruttoria.
4. E' facoltà del Consiglio prendere in esame le richieste di patrocinio anche se pervenute dopo il termine previsto dei 60 giorni di cui all'art. 1, purché la richiesta pervenga in un tempo sufficientemente congruo da consentirne l'esame da parte della competente Commissione.

Nei casi in cui, per ragioni connesse ai tempi di richiesta e di concessione del patrocinio, non sia possibile attendere la riunione del Consiglio, il Presidente può concedere il medesimo patrocinio, acquisendo, anche per le vie brevi, il parere della Commissione Attività Editoriali e Formative, e portandolo a ratifica nel primo Consiglio utile.

Art. 3 – Criteri di esclusione

Il patrocinio non è concesso in presenza anche di uno solo dei seguenti criteri:

- a) attività formative a pagamento (corsi di specializzazione, master, perfezionamento, e simili) e/o che conferiscano titoli di studio, attestati di qualifica professionale, certificazioni di competenze professionali, fatta salva la facoltà dell'Ordine di concedere il patrocinio a specifiche iniziative di elevato carattere scientifico rilevabile dalle docenze e dai soggetti organizzatori;
- b) iniziative che abbiano scopo meramente auto-promozionale del soggetto organizzatore (ad esempio giornate di promozione di scuole di specializzazione);
- c) iniziative che prevedano costi a carico dei partecipanti, a eccezione di eventi organizzati da enti no profit e/o enti pubblici, e fatta salva la facoltà dell'Ordine di valutare la produzione da parte dei richiedenti il patrocinio di uno schema economico dell'attività oggetto della richiesta, dalla quale emerga con chiarezza

- che i costi a carico dei partecipanti rappresentino un mero recupero delle spese di realizzazione dell'iniziativa, attestato da una dichiarazione di responsabilità del soggetto richiedente;
- d) attività formative aventi come oggetto gli atti tipici della professione psicologica rivolte a soggetti non abilitati all'esercizio della medesima che possono favorire l'abuso della professione e/o l'usurpazione del titolo. Fa eccezione l'insegnamento a studenti/esse dei corsi di laurea in Psicologia, a tirocinanti e a specializzande/i in materie psicologiche (art. 21 Codice Deontologico degli Psicologi);
 - e) iniziative che propongano argomenti, metodi e tecniche non approvati dalla Comunità scientifica internazionale, o che siano di stretta ispirazione confessionale, partitica o di parte sindacale, o in contrasto con i diritti umani.
 - f) la/il rappresentante legale del soggetto richiedente (se iscritta/o all'Albo) non sia in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione all'Ordine degli Psicologi, tanto con riferimento all'anno in corso, quanto con riferimento agli anni precedenti;
 - g) la presenza di misure disciplinari di sospensione, in capo all'organizzatore o ai relatori/relatrici;
 - h) l'aver effettuato, nell'anno precedente alla data della richiesta, dei comportamenti non corretti come dichiarazioni false o incongruenti, o utilizzo non corretto dei contributi ricevuti o del logo dall'Ordine, come previsto dall'art. 7, comma 3 del presente Regolamento;
 - i) la presentazione di documentazione incompleta;
 - j) ove si tratti di iniziative non ragionevolmente connesse con la Psicologia.

Art. 4 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione da parte del Consiglio dell'Ordine.

